Lezioni di legislazione turistica

di Maurizio Agate

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

§ 1 - GLI ORGANI E GLI ENTI DEL COMPARTO TURISTICO

Nella gestione del comparto turistico si segnala l'intervento dello Stato, attraverso specifici organi, e di enti privati.

Con maggiore dettaglio, lo Stato incide nel comparto turistico con i seguenti organi ed enti:

- ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA CENTRALE:
  - dipartimento per il turismo
  - Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano

- ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIFERICA:
  - commissario di Governo
  - prefetto
  - sindaco (nella veste di ufficiale di Governo);

  l'amministrazione diretta periferica comprende gli organi dello Stato che hanno una competenza territoriale limitata (che coincide con l'estensione di una Regione, di una Provincia o di un Comune);

- ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE INDIRETTA:

  - TERRITORIALI:
    - Regione
    - Provincia
    - Comune

  - INTERMEDI:
    - comunità montane
    - aree metropolitane

  - NON TERRITORIALI:
    - NAZIONALI:
      - ENIT
      - CAI
      - ACI
    - LOCALI:
      - enti provinciali per il turismo (EPT)
      - automobile club locali
      - aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AACST)
      - aziende per la promozione turistica (APT).

L'attività amministrativa diretta è quella che lo Stato pone in essere, direttamente, attraverso i propri organi; quella indiretta, invece, è esercitata da enti che, pur distinti dallo Stato, perseguono finalità pubbliche.

Tra i vari enti privati che operano nel comparto del turismo ricordiamo:
- il touring club italiano
- le associazioni pro-loco
- la Federcampeggio

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- l'associazione italiana alberghi per la gioventù, ecc..

§ 2 - (segue): IL DIPARTIMENTO PER IL TURISMO

Dopo l'abrogazione del ministero del turismo e dello spettacolo (a seguito di referendum popolare (del giugno 1993), ci si rese subito conto che il trasferimento alle Regioni della maggior parte delle competenze ministeriali non poteva assicurare l'obiettivo di realizzare una programmazione nazionale in materia turistica, programmazione che non voleva sopprimere le autonomie regionali. Occorreva, in definitiva, un soggetto che rappresentasse la nazione in sede di elaborazione e attuazione delle politiche comunitarie, un organismo in grado di coordinare Regioni dotate di sufficiente autonomia. Il dipartimento del turismo è stato istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 marzo 1994. Esso dipende dalla presidenza del consiglio dei ministri (o dall'autorità politica appositamente delegata) ed è organizzato in tre uffici:

- il primo si occupa di indirizzare, coordinare e programmare l'attività delle Regioni (inoltre, vigila su CAI e ACI)
- il secondo cura le relazioni internazionali e vigila sull'ENIT
- il terzo provvede alla raccolta e all'elabirazione di dati e informazioni.

Seguono le principali funzioni del dipartimento per il turismo:

- definizione delle politiche del settore turistico
- partecipazione alle scelte di politica turistica comunitaria
- attuazione delle deliberazioni degli organi comunitari
- coordinamento dell'attività delle Regioni
- coordinamento in tema di disciplina delle imprese turistiche
- classificazione delle strutture ricettive
- raccolta ed elaborazione di dati
- vigilanza su alcuni enti non territoriali
- concessione del NULLA OSTA per il rilascio della licenza per l'apertura di agenzie di viaggio (solo per non residenti nell'UE).

segnaliamo che l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia viene rila sciata dalla Regione territorialmente competente; per i soggetti residenti non è necessario alcun nulla osta.

§ 3 - (segue): LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Organo della presidenza del consiglio dei ministri, la Conferenza è stata istituita con la L. n°400/1988. Essa si occupa dei rapporti tra il potere centrale e gli enti territoriali; in particolare, la Conferenza ha il compito di conciliare gli interessi nazionali e comunitari con le esigenze rappresentate dagli enti territoriali.

Si rammenta che gli enti territoriali esercitano le funzioni assegnate dalla legge in un determinato ambito territoriale, il quale costituisce un loro elemento essenziale.

La Conferenza non tratta esclusivamente le problematiche di natura turistica, potendo occuparsi di diversi argomenti (tranne quelli aventi per oggetto la sicurezza nazionale, la giustizia, la difesa e la politica estera).

La Conferenza viene convocata almeno ogni sei mesi ed è presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri; altri componenti sono:

- i presidenti delle Regioni
- i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- i ministri che hanno competenza sulle materie incluse nell'ordine del giorno
- i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali.

Almeno ogni sei mesi è convocata una sessione speciale della Conferenza, avente per oggetto la trattazione delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

§ 4 - (segue): GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA PERIFERICA

Il commissario di Governo, il prefetto e il sindaco (quale ufficiale di Governo) svolgono funzioni complesse, non limitate al comparto turistico.

Il **commissario di governo** rappresenta il Governo nella sua interezza (e non, quindi, il singolo ministro) in ambito regionale. Tale organo è insediato presso ciascun capoluogo regionale. Segue l'elenco delle competenze affidategli dalla legge:

- sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione (art. 124 Cost.)
- appone il proprio visto sulle leggi regionali (in mancanza del quale, esse non possono essere promulgate)
- vigila, presiedendo la Commissione statale di controllo, su tutti gli atti amministrativi delle Regioni.

Il Commissario di Governo è nominato con D.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica) su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro degli interni, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

Il controllo sulle leggi regionali è normalmente di legittimità e, talvolta, di merito (in tale caso, si determina un riesame del provvedimento da parte dell'ente territoriale). Tale controllo ha natura preventiva: approvata una legge regionale, questa deve pervenire al commissario di Governo che, entro 30 giorni, deve esaminarla apponendo o non apponendo il visto. La mancata apposizione del visto pu• dipendere da motivi di legittimità (violazione delle norme che delimitano la competenza della Regione) o da motivi di merito (conflitto con l'interesse della nazione o di altre Regioni). In entrambi i casi, la legge ritorna al consiglio regionale che potrà ritirarla, modificarla oppure ripresentarla nella stessa versione avversata dal Governo. In tale ultima ipotesi, il Governo potrà opporsi nuovamente:

- impugnando la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale (quando l'opposizione si fonda su motivi di legittimità)
- oppure (per motivi di merito) rivolgendosi al Parlamento (che valutera la sussustenza del conflitto di interessi prospettato dal Governo; questa seconda alternativa, finora, non si è mai verificata.

Il **prefetto** (organo dello Stato, ma più puntualmente del ministero degli interni) rappresenta il potere statale centrale in ambito provinciale. Ha compiti di coordinamento delle attività amministrative effettuate dagli altri organi statali che operano nel territorio provinciale a cui è preposto.

In materia turistica il prefetto può richiedere la sospensione, la revoca, oppure l'annullamento, per motivi di ordine pubblico, dei provvedimenti comunali di rilascio della licenza per l'esercizio di attività ricettive o di ristorazione.

Il **sindaco** è l'organo posto alla guida del Comune e, in qualità di ufficiale di Governo, qualifica che lo rende gerarchicamente subordinato al prefetto, rappresenta lo Stato nel territorio comunale; per conto del potere centrale, effettua una serie di compiti (tenuta dei registri dello stato civile, formazione delle liste elettorali, ecc.). I compiti di ufficiale di Governo riguardano essenzialmente la vigilanza dell'ordine pubblico.

In materia turistica, il sindaco vigila sul rispetto, da parte delle strutture ricettive, delle norme igienico-sanitarie.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

§ 5 - (segue): GLI ENTI TERRITORIALI

Sono enti territoriali:
- la Regione
- la Provincia
- il Comune.

La Regione non può essere definita ENTE LOCALE; tale espressione è utilizzata dalla legge (L. n°142/1990) esclusivamente per i seguenti enti: Provincia, Comune, comunità montana e area metropolitana. Tutti gli enti territoriali citati, Regione compresa, possono, invece, essere definiti ENTI AUTONOMI (l'autonomia è il potere di darsi un proprio ordinamento mediante atti normativi che promanano dagli enti medesimi e che sono riconosciuti dallo Stato come parte dell'ordinamento generale).

La **Regione** è il più importante tra gli enti autonomi indicati dalla Costituzione; essa è caratterizzata da "autonomia legislativa", elemento mancante agli altri enti, e dall'ampiezza delle funzioni assegnate.

Non tutte le Regioni hanno lo stesso grado di autonomia: alcune di esse (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia), c.d. regioni a STATUTO SPECIALE, sono dotate di particolari condizioni di autonomia: in alcune materie, tra cui il turismo, esse hanno una COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA. Ciò, comunque, non significa che tutta la materia possa essere regolata dalla sola legge regionale: la competenza legislativa "esclusiva" della Regione a statuto speciale trova alcuni limiti nella legislazione statale o nello statuto regionale (in sostanza, la Regione a statuto speciale non è dotata di sovranità).

Le Regioni a statuto ordinario hanno, a norma dell'art. 117 Cost., una COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE con quella dello Stato; in altri termini, esse non sono libere di regolamentare a loro piacimento le materie di propria competenza, ma devono attenersi ai princìpi contenuti, per ogni singola materia, nelle leggi dello Stato. Lo scopo di tali limitazioni è quello di impedire che, nella stessa materia, si creino normative eccessivamente divergenti da una Regione ad un'altra. Come conseguenza di tale impostazione, per le singole materie assegnate alla competenza delle Regioni, lo Stato emana alcune LEGGI-QUADRO che fissano i princìpi ai quali le Regioni devono conformarsi. In mancanza di una legge-quadro, si fa riferimento ai princìpi dell'ordinamento statale.

In materia turistica, le Regioni hanno le seguenti competenze, con riferimento al territorio di loro competenza:
- programmazione, sviluppo e incentivazione del turismo locale
- organizzazione di manifestazioni turistiche
- concessione di autorizzazioni per l'apertura di agenzie di viaggio (a richiedenti residenti e a richiedenti stranieri, previo nulla osta rilasciato dal dipartimento per il turismo)
- classificazione degli immobili adibiti ad uso ricettivo
- individuazione delle AREE DI INTERESSE TURISTICO
- determinazione dei vincoli alberghieri
- vigilanza su tutti i soggetti operanti nel settore turistico
- gestione del litorale marittimo, del demanio fluviale e lacuale
- attività di polizia amministrativa
- creazione e gestione all'estero di uffici di rappresentanza

I limiti e i poteri di intervento delle regioni in materia turistica sono stati fissati dalla L. n°218/1983 (Legge-quadro sul turismo).

I compiti specificamente attribuiti dalla Legge-quadro alle Regioni sono i seguenti:
- istituzione delle APT

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- concessione del NULLA OSTA per l'istituzione di uffici di informazione e accoglienza turistica
- determinazione dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive
- accertamento dei requisiti richiesti per l'esercizio delle professioni turistiche.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

§ 6 - L'IMPRESA TURISTICA: L'IMPRENDITORE SECONDO IL CODICE CIVILE

Il presente paragrafo e quello successivo possono essere saltati dai lettori che, nel loro percorso formativo, hanno già affrontato lo studio del diritto commerciale.

Art. 2082 c.c.

[1] E' IMPRENDITORE chi esercita
- PROFESSIONALMENTE
- una ATTIVITA' ECONOMICA
- ORGANIZZATA
al fine della produzione O dello scambio di beni O servizi.

La legge definisce quindi l'imprenditore, non l'impresa. E'imprenditore il soggetto che svolge una determinata attività, avente le caratteristiche che preciseremo meglio nel seguito di questa trattazione.

La prima considerazione da fare è che l'impresa altro non è se non una "attività". L'attività è "di impresa" quando sono presenti tre elementi:
A) possibilità di qualificare l'attività stessa come "economica"
B) professionalità
C) organizzazione d'impresa.

A] Si dice ECONOMICA quell'attività che crea nuova ricchezza oppure produce nuove utilità. In particolare, siamo in presenza di una attività economica quando:
- si creano nuovo beni e/o servizi
- si fa aumentare il valore dei beni esistenti.

il termine "bene" qualifica ogni entità materiale o immateriale, relativamente scarsa in natura, che soddisfa un bisogno umano. Con "servizio" si fa riferimento a qualunque vantaggio o utilità suscettibile di scambio.

L'attività economica ha per fine la PRODUZIONE o lo SCAMBIO DI BENI e/o SERVIZI. Il legislatore non ha definito neppure questi concetti. La produzione si considera tale, in senso giuridico, soltanto se è SVOLTA PER IL MERCATO; quindi una attività produttiva avente per fine ultimo l'autoconsumo dei prodotti ottenuti non è esercizio di impresa anche se viene svolta professionalmente e con un'organizzazione d'impresa. Lo scambio consiste nella permuta di uno o più beni con altri beni o con un dato ammontare di moneta; in senso giuridico, lo scambio è sempre una attività economica (poichè riguarda sempre il mercato).

Il legislatore considera ECONOMICA solo l'attività LECITA: non è imprenditore chi esercita una attività contraria alle norme imperative; è imprenditore, invece, chi esercita una attività lecita con finalità illecite, cioè con lo scopo di procurarsi del denaro da impiegare illecitamente.

B] L'attività economica è svolta in modo PROFESSIONALE, ai fini civilistici, se è ABITUALE, SISTEMATICA, STABILE e DURATURA. La legge non richiede anche l'esclusività. Pertanto è imprenditore il soggetto che per una parte della giornata esercita un'attività rientrante nella previsione dell'art. 2082 c.c., mentre, nella restante parte, effettua prestazioni di lavoro dipendente.

Le attività STAGIONALI sono considerate professionali, purché, vi sia un preciso intendimento di operare stabilmente. L'attività consistente nel compimento di un UNICO AFFARE può dare luogo all'impresa se implica uno svolgimento durevole nel tempo; quindi l'acquisto di un terreno, la successiva costruzione di un edificio e la rivendita dello stesso configurano sicuramente la

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

professionalità; lo stesso non può dirsi per le operazioni isolate di mediazione.

Secondo il Ferrara, la professionalità implica lo SCOPO DI LUCRO, tuttavia è necessario prescindere dalla destinazione data al guadagno; in caso contrario si dovrebbero considerare imprese solo quelle private. L'eventuale devoluzione in beneficenza di tutti i profitti derivanti dallo svolgimento dell'attività economica non fa venir meno, nel titolare, la qualifica imprenditoriale, sempre che siano verificati tutti e tre i requisiti indicati dall'art. 2082 c.c.. Lo scopo di lucro si riscontra pure nelle società cooperative, se lo si intende quale mero conseguimento di un'utilità economica: in effetti il fine delle cooperative è proprio quello di fornire agli associati un consistente risparmio di costi o altri vantaggi di natura patrimoniale. Qualora le prestazioni vengano fornite in modo assolutamente gratuito, come nel caso della mensa per vagabondi gestita dalla Chiesa, si deve ritenere assente il requisito della professionalità. Lo scopo di lucro deve essere individuato, caso per caso, con riferimento all'intera attività, non a singole operazioni. Non tutta la dottrina afferma la necessità dello scopo di lucro per definire, in senso giuridico, l'impresa: tra questi autori si colloca, ad esempio, il Galgano (il quale però ha una concezione più ristretta dello scopo di lucro - identificato con il profitto dell'impresa -).

C] Dà luogo all'impresa solo l'attività economica organizzata. In generale, un'attività è organizzata quando si svolge con l'impiego di:
- LAVORO ALTRUI
- e/o BENI STRUMENTALI (non necessariamente di proprietà).

A ben vedere, tutte le attività economiche si avvalgono di beni e/o lavoro altrui; pertanto dobbiamo concludere che quando il legislatore definisce impresa l'attività "organizzata", non ha certamente l'intenzione di ricomprendervi OGNI attività organizzata. Si ha organizzazione di impresa solo quando i beni e/o il lavoro altrui assumono un peso decisivo nell'esercizio dell'attività. In altre parole, si ha "organizzazione di impresa" solo quando l'"offerta" dell'impresa è data prevalentemente dai beni e/o dal lavoro altrui. Se l'attività si risolve in una prestazione personale del soggetto, l'eventuale presenza di dipendenti e beni strumentali non determina la qualifica imprenditoriale; si pensi al dentista dotato di apparecchiature di notevole valore e di più di un dipendente: la sua attività è sicuramente economica e professionale, ma non giuridicamente organizzata, infatti la clientela si rivolge al dentista non tanto per l'organizzazione, quanto per la sua abilità di individuare e curare le malattie. Più che l'organizzazione è determinante l'"INTUITUS PERSONAE" (leggasi intùitus persòne).

L'organizzazione presupposta nell'art. 2082 c.c. è quella dei fattori della produzione, non solo quella del lavoro. L'imprenditore opera nell'impresa da solo o col lavoro altrui e la sua prestazione lavorativa si pone sempre al servizio della suddetta organizzazione.

In definitiva, se il lavoro del titolare dell'attività è di supporto all'organizzazione si ha un'impresa; invece, se è l'organizzazione a supportare la prestazione lavorativa del titolare quest'ultimo si configura quale lavoratore autonomo. Il medico non è un imprenditore in quanto il suo lavoro ha una rilevanza autonoma rispetto all'organizzazione; l'autotrasportatore è un imprenditore in quanto la sua prestazione lavo rativa altro non è se non una componente dell'organizzazione sovraordinata.

In mancanza di dipendenti, l'attività deve comunque essere considerata organizzata in forma di impresa se il lavoro del titolare si combina con il capitale senza appalesarsi come decisamente più importante di quest'ultimo. Per questa ragione, è sicuramente imprenditore l'edicolante, anche se opera da solo, atteso che il capitale impiegato nello svolgimento dell'attività non ha funzione meramente strumentale rispetto alla prestazione lavorativa del titolare, ma assume pari importanza.

Si aggiunga che, a fronte di una medesima prestazione, si ha o non si ha l'impresa a seconda del modo in cui è organizzata l'attività. Per esemplificare questa circostanza si pensi al medico che apre uno studio per curare i malati: egli, come si è visto, non è imprenditore; invece, il soggetto che assume il medico e lo stipendia per fornire le medesime prestazioni è un imprenditore. L'intrinseca natura del bene o del servizio offerto è, dunque, ininfluente ai fini dell'attribuzione della qualità di

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

imprenditore.

Sulla base delle considerazioni sinora esposte si dovrebbe concludere che se un soggetto si avvale di beni strumentali, ed eventualmente di dipendenti, ma la sua prestazione lavorativa appare decisamente prevalente rispetto agli altri fattori produttivi impiegati, lavoro altrui e capitale, l'attività economica effettuata non è di impresa (si consideri il barbiere che, in possesso di un solo paio di forbici, lavora esclusivamente presso l'abitazione dei propri clienti, oppure l'impagliatore di sedie, che opera senza alcuno strumento proprio e senza materie prime). La negazione della qualifica imprenditoriale sarebbe imputabile alla mancanza di una organizzazione di impresa.

Tuttavia, dall'analisi dell'art. 2083 c.c., che contiene la definizione del piccolo imprenditore, l'interprete può legittimamente affermare l'erroneità delle tesi proposta. La legge, infatti, non ha stabilito alcun limite minimale per l'organizzazione del piccolo imprenditore, al di sotto del quale non si può parlare neppure di piccola impresa. Il riferimento ad un'attività organizzata "prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia" è troppo generico e, in aggiunta, non sembra escludere le attività che non necessitano di beni strumentali o di materie prime. In altre parole, si ritiene che le possibili gradazioni dell'entità del capitale impiegato non siano idonee a determinare una differente qualificazione giuridica dei soggetti. Se è, certamente, piccolo imprenditore il facchino che lavora da solo adoperando alcuni carrelli non motorizzati, non si vede perch, non possa essere ritenuto tale il facchino che impiega esclusivamente una cinghia o, addirittura, le sole mani.

Riassumendo, in mancanza di dipendenti e di una rilevante presenza di beni strumentali, il titolare dell'attività è classificabile in modovario a seconda del tipo di prestazione svolta:
- la prestazione è data da un "servizio intellettuale": il soggetto che esercita l'attività è sicuramente un LAVORATORE AUTONOMO (l'art. 2238 c.c. dispone che ai professionisti intellettuali si applicano le norme relative all'imprenditore soltanto se "l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività ORGANIZZATA IN FORMA DI IMPRESA");
- la prestazione è data dalla produzione di beni: in questo caso, chi esercita l'attività è un ARTIGIANO; l'artigiano, nella fattispecie considerata, è sempre un piccolo imprenditore a norma dell'art. 2083 del codice civile; pertanto, la problematica dell'inquadramento giuridico di tale categoria di soggetti viene risolta direttamente dalla legge, rendendosi superfluo l'accertamento dei tre requisiti di cui all'art. 2082 c.c.;
- la prestazione è data da un "servizio non intellettuale"; il soggetto che effettua questa attività è, per disposizione di legge, un piccolo imprenditore: valgono le stesse considerazioni del punto precedente.

Si noti che sia per il lavoratore autonomo, che per l'artigiano ed il prestatore di servizi non intellettuali l'organizzazione, se esiste, è funzionalmente strumentale rispetto al lavoro del titolare dell'attività, che ha carattere dominante. A fronte di tale parallelismo, tuttavia, il legislatore civile ha differenziato la qualificazione giuridica dei tre soggetti, considerando imprenditori, sia pur piccoli, solamente gli ultimi due.

Posto che sono certamente imprenditori anche i "piccoli imprenditori", i quali hanno spesso un'organizzazione in forma di impresa ma, talvolta, ne sono privi, il requisito dell'organizzazione di impresa perde quella apparenza di imprescindibilità che l'art. 2082 c.c. sembra conferirgli e diventa un elemento qualificante solo per l'imprenditore medio e per quello grande.

Art. 2135 c.c.

[1] E' imprenditore AGRICOLO chi esercita una attività diretta
- alla coltivazione del fondo
- alla silvicoltura
- all'allevamento del bestiame
- e ATTIVITA' CONNESSE.
[2] Si reputano connesse le attività dirette
- alla TRASFORMAZIONE

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- o all'ALIENAZIONE
dei prodotti agricoli quando rientrano NELL'ESERCIZIO NORMALE dell'agricoltura.

Art. 2195, comma 1°, c.c.
[1] Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività INDUSTRIALE diretta alla produzione di beni e servizi
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei BENI
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
4) un'attività bancaria o assicurativa
5) altre attività AUSILIARIE alle precedenti.

Alcuni autori definiscono l'IMPRENDITORE COMMERCIALE "in modo positivo", intendendolo come l'imprenditore che esercita una delle attività indicate nell'articolo in commento. Altri, invece, preferiscono una "definizione per differenza": è imprenditore commerciale chi non è compreso nella definizione di imprenditore agricolo, né di artigiano. L'elenco contenuto nell'articolo in disamina appare eccessivo: non può esservi dubbio sul fatto che le attività contrassegnate con i numeri 3), 4) e 5) siano tutte ricomprese nei numeri 1) e 2). La ragione di questa presenza non necessaria risiede nella volontà del legislatore di fare chiarezza assoluta riguardo alle attività considerate commerciali.

Art. 2083 c.c.
[1] Sono PICCOLI IMPRENDITORI
- i coltivatori diretti del fondo
- gli artigiani
- i piccoli commercianti
- E coloro che esercitano un'attività professionale organizzata PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA.

Il legislatore classifica gli imprenditori, non solo in base al tipo di attività esercitata, ma anche a seconda delle dimensioni dell'impresa. L'articolo in commento identifica il piccolo imprenditore per distinguerlo dall'imprenditore "normale" (o "non piccolo"). La classificazione dimensionale risponde alle intenzioni del legislatore di escludere alcune categorie di imprenditori, e precisamente quelli "agricoli" e quelli "piccoli", dall'"onerosa" disciplina prevista per l'imprenditore commerciale "normale", anche nota come "statuto" dell'imprenditore commerciale.

Quanto alle categorie individuate dalla norma, non vi è dubbio che il coltivatore diretto del fondo sia un piccolo imprenditore agricolo e che il piccolo commerciante sia un piccolo imprenditore commerciale.

La dottrina dominante (Bigiavi, Galgano) ritiene che la parte conclusiva della norma, che individua un preciso criterio per identificare il piccolo imprenditore, non sia riferita solamente alla quarta categoria, ma anche a quelle precedenti. In altre parole, sia il piccolo commerciante, che l'artigiano e il coltivatore diretto del fondo esercitano una attività ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA.

Tale affermazione si basa sulle parole utilizzate dal legislatore: se anzich, dire "... E coloro che esercitano ..." si fosse detto "... O coloro che esercitano ...", l'interpretazione sarebbe stata opposta. Di parere contrario è, invece, il Ferrara, il quale sostiene che la prevalenza del lavoro del soggetto, o dei suoi familiari, sul capitale e sul lavoro altrui non valga pure per il coltivatore diretto del fondo o per il piccolo commerciante, ma solo per l'artigiano.

Si ha un piccolo imprenditore quando il lavoro dell'imprenditore e quello dei familiari prevale:

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- sul lavoro di eventuali dipendenti subordinati
- E sul capitale investito nell'impresa.

Non può quindi definirsi "piccolo" l'imprenditore che, avendo sostituito i dipendenti con macchinari molto complessi, si trova a lavorare praticamente da solo nell'impresa. Del pari, non è piccolo imprenditore il gioielliere, atteso che la sua attività comporta un investimento di capitale nettamente prevalente sulla propria prestazione lavorativa.

§ 7 - (segue): L'ACQUISTO E LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE

E' imprenditore chi esercita personalmente l'attività di impresa o il soggetto NEL NOME DEL QUALE l'attività è esercitata da parte di terzi (rappresentanti).

Ai fini dell'acquisto della qualifica imprenditoriale non ha alcuna importanza il sostenimento del "rischio di impresa": anche i creditori dell'imprenditore, in un certo senso, sopportano il rischio di impresa. Del pari, è irrilevante l'individuazione del soggetto che fa propri i guadagni dell'impresa: se un soggetto fornisce il capitale e impartisce direttive ad un prestanome, che di fatto esercita l'impresa in nome proprio e riversa al primo gli utili prodotti, è imprenditore il prestanome. Nel caso prospettato, il prestanome è MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA; a norma dell'art. 1705 c.c. "il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, ANCHE SE QUESTI HANNO AVUTO CONOSCENZA DEL MANDATO.

I terzi NON HANNO ALCUN RAPPORTO CON IL MANDANTE". Nessuna norma esclude l'applicazione di tale principio nei rapporti di impresa; non è dunque imprenditore il c.d. "IMPRENDITORE OCCULTO", inteso come colui nell'interesse del quale un altro, segretamente, esercita l'impresa.

Quanto appena riferito ci permette di distinguere alcuni casi esemplari:

- se Caio esercita l'impresa adoperando, nei rapporti coi terzi, il proprio nome, egli acquista la qualifica di imprenditore;
- se Sempronio esercita l'impresa in nome di Tizio, essendone il rappresentante, è imprenditore Tizio;
- se Caio (c.d. "imprenditore occulto") fa esercitare l'impresa a Tizio (prestanome privo di rappresentanza) fornendogli tutti i beni necessari a tale scopo e appropriandosi dei profitti ottenuti, è imprenditore Tizio (il quale agisce col proprio nome);
- se Caio esercita personalmente l'impresa, ma nei rapporti con i terzi figura un prestanome, Tizio, cioè tutti gli atti dell'impresa risultano compiuti da Tizio, è imprenditore quest'ultimo;
- se Sempronio, usando un falso nome, esercita personalmente una impresa, egli è imprenditore.

Pertanto, l'esercizio di una attività di impresa non è sufficiente per acquisire la qualifica giuridica di imprenditore; è necessaria pure la c.d. "SPENDITA DEL PROPRIO NOME". Invece, prescindendo dall'effettivo esercizio dell'attività, è sempre imprenditore il soggetto "NEL NOME DEL QUALE" l'impresa è esercitata: la spendita del proprio nome è sufficiente per acquistare la qualifica imprenditoriale (a parte il caso dell'impresa esercitata sotto falso nome).

Secondo il Galgano, si ha esercizio dell'impresa quando sono posti in essere:

- ATTI DI GESTIONE, cioè atti tipici dell'attività agricola o commerciale (ad esempio l'acquisto di merci da destinare alla vendita);
- oppure ATTI DI ORGANIZZAZIONE, intesi come atti che precedono gli atti di gestione e che consentono di attivare la struttura produttiva.

Il compimento di soli atti di organizzazione è sufficiente a fare acquistare ad un soggetto la qualifica di imprenditore, ma solo se questi atti sono NUMEROSI e TRA LORO COORDINATI. Il semplice acquisto di un macchinario industriale non fa diventare imprenditore l'acquirente.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

Per le PERSONE FISICHE la qualifica di imprenditore viene meno con la cessazione dell'attività: è quindi una questione di fatto. Tuttavia, se è esercitata un'impresa commerciale, la legge consente, in alcuni casi ben determinati, di dichiarare il fallimento dell'imprenditore anche dopo che ha cessato l'impresa, entro un anno dalla cessazione.

Lo stesso dicasi per i gruppi privi di personalità giuridica (come le società di persone) e le persone giuridiche il cui oggetto esclusivo o principale NON è l'esercizio di una impresa commerciale.

Per le persone giuridiche e i gruppi privi di personalità giuridica il cui oggetto esclusivo o principale sia l'esercizio di una impresa commerciale, la qualifica imprenditoriale si acquista con la "nascita" dell'ente. La stessa si perde con l'"estinzione" di questo.

§ 8 - (segue): L'IMPRESA TURISTICA: LA LEGGE QUADRO PER IL TURISMO (TESTO PREVIGENTE)

Art. 5, commi 1, 2 e 3, della L. n°217/1983

[1] Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di STRUTTURE RICETTIVE ed annessi SERVIZI TURISTICI.
[2] I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una SEZIONE SPECIALE del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n°426.
[3] Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Dal tenore letterale della norma citata, si evince che sono imprese turistiche solo quelle che gestiscono strutture ricettive (e servizi "annessi"); mentre apparterrebbero ad un altro raggruppamento, tutte le altre imprese operanti nel comparto turistico, come le AGENZIE DI VIAGGIO (e, pure, gli stabilimenti balneari, i vettori turistici, ecc.).

La ragione dell'esclusione non pare giustificata. Anche le agenzie di viaggio sono imprese in senso civilistico e, in aggiunta, si trovano a operare nel medesimo settore delle imprese ricettive.

La L. n°217/1983 si occupa delle agenzie di viaggio nell'art. 9 al fine di disciplinarne l'esercizio dell'attività e il rilascio dell'autorizzazione a operare. Pur riconoscendo la qualità imprenditoriale a siffatte attività, il legislatore ha evitato di classificarle come imprese turistiche.

Il registro di cui alla L. n°426/1971 è il Registro degli esercenti il commercio (c.d. R.E.C.).

Quanto ai servizi turistici "annessi", il legislatore non si è curato di precisare cosa si deve intendere con questa espressione. Secondo gli interpreti, dovrebbe trattarsi dei servizi forniti dagli stabilimenti termali, dagli impianti sciistici, ecc..

Dall'interpretazione letterale della norma summenzionata sembrerebbe corretto sostenere che i servizi "annessi" debbano collocarsi in posizione subordinata rispetto ai servizi tipici delle imprese ricettive. Ma è noto a tutti che, talvolta, le esemplificazioni che abbiamo citato assumono un ruolo complementare, se non addirittura prevalente, rispetto ai servizi di mera ricettività.

La formulazione dell'art. 5 è, pertanto, infelice.

Tra le varie conseguenze giuridiche che la Legge-quadro fa discendere dall'acquisto della qualifica di impresa turistica, vi è il regime di "prezzi concordati" (in pratica, per la determinazione dei prezzi ci si rifaceva al meccanismo, precedentemente previsto solo per gli alberghi, di accordo tra operatori privati ed ente pubblico).

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

L'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 7 della L. n°217/83 ha reso applicabile alle altre strutture ricettive il meccanismo di "amministrazione dei prezzi" introdotto, per gli alberghi, con il RDL 24 ottobre 1935, n°2049.

Tale disciplina è stata modificata dalla L. n°284/1991 che ha previsto che i prezzi delle strutture ricettive fossero determinati liberamente dai singoli operatori.

Per tali prezzi, tuttavia, permane l'obbligo di comunicazione alle Regioni (o agli enti da esse delegati) e il rispetto delle formalità di pubblicità fissate dal Dipartimento per il Turismo.

Ogni operatore deve provvedere a comunicare entro il 1° marzo (1° ottobre) i prezzi minimi e massimi che intende praticare, dal 1° giugno (1° gennaio) dell'anno successivo.

Nel caso in cui venissero comunicati solo i prezzi minimi o quelli massimi, i prezzi comunicati saranno considerati "prezzi unici". Oltre ai prezzi dei servizi, occorre comunicare anche i supplementi e le riduzioni.

Solo in casi tassativi, è possibile derogare rispetto al massimo o al minimo comunicato:

- gruppi organizzati composti da almeno 10 persone
- bambini al di sotto dei sei anni
- guide, accompagnatori e interpreti al seguito di gruppi organizzati
- ospiti per un periodo di soggiorno complessivo continuativo pari o superiore a 15 giorni.

Gli operatori devono altresì esporre, in modo visibile, una tabella nella quale sono riportati i prezzi oggetto dell'ultima comunicazione (la tabella deve essere esposta nell'ufficio di ricevimento degli ospiti). Nel luogo di effettuazione/destinazione dei servizi deve essere esposto un cartellino contenente i prezzi dei servizi medesimi.

Alcune Regioni hanno sollevato un conflitto di competenze, in tema di prezzi delle strutture ricettive, sostenendo che spetta all'ente territoriale, esclusivamente, l'emanazione della disciplina sulle modalità di pubblicazione e trasmissione dei prezzi.

I requisiti per l'iscrizione al R.E.C. sono i seguenti:

- maggiore età (fatta eccezione per il minore amancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale)
- avere assolto gli obblighi scolastici
- non avere riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale per periodi superiori a tre anni (per delitto non colposo)
- non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
- non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
- non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica oppure contro il buon costume
- avere superato un esame di idoneità.

Per l'iscrizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occorre che il primo e il terzo requisito siano posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

L'esame di idoneità consiste in una prova scritta e in una prova orale; chi non supera lo scritto non è ammesso all'orale.

Il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è valido per tutto il territorio nazionale e per la gestione di qualsiasi struttura ricettiva.

La Corte Costituzionale ha affermato che la normativa statale trova applicazione in ciascuna Regione fino a quando la materia non troverà una regolamentazione con legge regionale.

La Regione Umbria ha disposto che non sono tenuti ad iscriversi ad un proprio registro, affidato alle Camere di commercio:

- gli imprenditori agricoli che effettuano attività agrituristiche
- gli affittacamere

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro che gestiscono direttamente: - case per ferie
- ostelli per la gioventù
- rifugi escursionistici.

In aggiunta, è consentita l'iscrizione nel registro anche per i titolari e i direttori di agenzie di viaggio.

Per esercitare un'impresa turistica, non basta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (R.E.C.), occorre anche una LICENZA DI ESERCIZIO.

Secondo la Legge-quadro, l'iscrizione al R.E.C. costituisce il presupposto per l'ottenimento della licenza. Tuttavia, gli ordinamenti delle Regioni tendono a considerare l'esatto contrario.

La licenza è un atto amministrativo, avente la funzione di rimuovere un limite all'esercizio di un diritto (quello di esercitare l'impresa).

La licenza viene rilasciata dal Comune, che deve accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati determinati
- non sottoposizione a misure di sicurezza
- buona condotta
- non essere stati condannati per reati contro la moralità, il buon costume, ecc..

L'esercizio abusivo, cio, senza autorizzazione, di un'attività turistica ricettiva è sanzionato amministrativamente con una pena pecuniaria da uno a sei milioni.

In caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (relative all'igiene o all'incolumità pubblica), può essere disposta la sospensione dell'attività.

I gestori delle strutture ricettive:
- non possono alloggiare persone prive di documento di identità
- devono tenere un registro dove si indicano le generalità e la locali tà di provenienza dei clienti
- devono, giornalmente, comunicare all'autorità di P.S. l'arrivo di nuovi clienti
- devono consegnare ai clienti una SCHEDA di dichiarazione delle generalità dei medesimi.

§ 9 - LE STRUTTURE RICETTIVE

L'esercizio di un'impresa ricettiva è regolato minuziosamente. Per prima cosa, osserviamo che le aree destinate allo svolgimento di siffatte attività devono essere individuate a cura dei Comuni, che provvedono ad adeguare, di conseguenza, i propri strumenti urbanistici.

Secondo la legge, le strutture ricettive sono sottoposte a VINCOLO DI DESTINAZIONE, cio, non possono essere utilizzate per fini diversi da quello turistico.

Art. 8 della L. n°217/1983

[1] Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate nell'art. 6, in conformità anche con le indicazioni derivanti dagli atti della programmazione regionale. Sono esclusi dal vincolo gli ALLOGGI RURALI, gli alloggi gestiti da AFFITTACAMERE e le CASE e gli APPARTAMENTI PER VACANZE.

(omissis)

[**5] Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario solo se**

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti (...) ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.

Il vincolo di destinazione risponde all'esigenza di dare attuazione al principio contenuto nell'art. 42 Cost. (il diritto di proprietà è suscettibile di limitazioni allo scopo di assicurare la funzione sociale). Il vincolo nasce indipendentemente dalla volontà del proprietario dell'immobile e opera anche contro la volontà di quest'ultimo. Solo dimostrando la venuta meno della convenienza economica, il vincolo può essere eliminato.

L'intervento pubblico in ambito ricettivo non si limita a favorire la nascita e la conservazione delle strutture ricettive. La legge conferisce alle Regioni (che possono delegarla) il compito di procedere alla classificazione delle strutture ricettive (in ogni caso, chi procede alla classificazione deve adottare i criteri fissati dalla Regione); regola, inoltre, il rapporto che intercorre tra il gestore e la sua clientela (stabilendo obblighi e responsabilità).

Per quanto concerne la classificazione, dall'esame della Legge-quadro e delle legislazioni regionali, possiamo individuare quattro tipologie di strutture ricettive:

- STRUTTURE ALBERGHIERE (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere)
- STRUTTURE ALL'ARIA APERTA (campeggi, villaggi turistici, ecc.)
- STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, ecc.)
- ALLOGGI AGRITURISTICI.

La Legge-quadro indica dodici tipi di strutture ricettive e ne descrive le caratteristiche principali. Le Regioni hanno il potere di individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica.

La classificazione, operata dalle Regioni, ha il fine di consentire al pubblico di riconoscere il livello del servizio offerto e la qualità delle dotazioni disponibili per la clientela. La classificazione è vantaggiosa anche per l'imprenditore, posto che consente a questo di essere, praticamente, contattato solo dalla fascia di clientela cui intende rivolgersi.

La classificazione avviene con l'attribuzione alle singole strutture ricettive di un certo numero di "stelle", in relazione al pregio del servizio offerto, alla qualificazione degli addetti, alla dimensione assunta dalla struttura. Con la classificazione in stelle, il sistema italiano si adegua a quello internazionale.

La Legge-quadro stabilisce i requisiti minimi che le strutture devono possedere per essere inserite in un determinato gruppo.

§ 10 - (segue): LA LOCAZIONE ALBERGHIERA

Il codice civile non impone all'imprenditore la proprietà dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività (azienda). Risulta, pertanto, possibile svolgere l'attività ricettiva senza possedere l'immobile. Nel caso descritto, è normale la stipula di un contratto di locazione.

La locazione alberghiera è regolata dalla L. n°392/1978 (legge sull'equo canone) e dalla L. n°359/1992 (disciplina dei "patti in deroga") che ne ha integrato e modificato l'ambito applicatrivo. Secondo la legge sull'equo canone, agli alberghi ed alle altre strutture ricettive equiparate (motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere) si applicano le seguenti regole:

- il contratto ha una durata minima di nove anni con automatico rinnovo per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare all'altra parte, con almeno diciotto mesi di anticipo;

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

se il contratto di locazione non indica la durata, o se si prevede una durata inferiore, si considera, comunque, pattuita la durata minima legale di nove anni;

- non è consentito prevedere una clausola di recesso per il locatore; è consentito, invece, pattuire una possibilità di recesso per il conduttore, mediante raccomandata da inviare al locatore con almeno sei mesi di anticipo;

indipendentemente dalla esistenza dell'ultima clausola, il conduttore ha sempre diritto di recesso, con preavviso di sei mesi, quando ricorrono GRAVI MOTIVI; qualora il locatore contestasse la sussistenza dei medesimi, la controversia dovrà necessariamente risolversi davanti al giudice; secondo la giurisprudenza, si considerano gravi motivi quelli che, contemporaneamente:
- si riferiscono alla persona del conduttore
- si verificano in un momento successivo rispetto a quello della stipulazione del contratto
- sono attinenti all'immobile locato;

- al verificarsi della prima scadenza, il proprietario può ottenere che l'immobile sia liberato, dal conduttore, solo se si verificano alcune condizioni tassativamente indicate dalla legge (vedere l'art. 29 del la L. n°392/1978);

per gli alberghi, l'unica valida ipotesi di diniego di rinnovazione è data dall'intenzione del locatore di esercitare in proprio l'attività ricettiva; se, però, riottenuta la disponibilità dell'immobile, il locatore, entro sei mesi, non dà corso all'attività prospettata nell'istanza di disdetta, il precedente rapporto di locazione si ripristina e il locatore può ottenere il risarcimento del danno subito per il rilascio dell'immobile;

- per i primi tre anni, il canone di locazione non è suscettibile di variazione; in seguito, può essere adeguato in funzione della variazione dell'indice Istat dell'anno di riferimento, solo se ciò è pattuito e previa richiesta del locatore; in definitiva, la clausola ISTAT non opera in forza di legge, ma solo su accordo delle parti;
- alla cessazione del contratto, spetta al conduttore, a titolo di perdita di avviamento, una somma pari a ventuno mensilità (calcolata sulla base dell'ultimo canone corrisposto prima della cessazione del contratto); in casi particolari, l'indennità può risultare pari a trentasei mensilità;
- il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, a condizione che venga locata o ceduta, contestualmente, l'azienda (art. 36 della L. n°392/1978); il locatore ha facoltà di opporsi alla cessione solo quando ricorrono "gravi motivi" ostativi (ped esempio, quando il cessionario è pluriprotestato);
- in caso di vendita dell'immobile, al conduttore spetta il diritto "di prelazione" nell'acquisto.

Per le altre strutture ricettive e per le agenzie di viaggio la L. n°392/1978 detta una disciplina differente ("locazioni di interesse turistico"):
- la durata minima del contratto è di anni sei
- il preavviso di disdetta è di dodici mesi
- l'indennità per la perdita dell'avviamento è pari a diciotto mensilità.

Con la sentenza n°8959 del 11 settembre 1997, la Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina degli accordi in deroga alla legge sull'equo canone (c.d. "patti in deroga"), di cui alla L. n°359/1992, trova applicazione esclusivamente nel settore dei contratti per uso abitativo, non anche per quelli ad uso differente.

Si è così definita una una lunga disputa dottrinale e giurisprudenziale che ha interessato i giuristi per una durata

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

di almeno un lustro.

§ 11 - (segue): TASSONOMIA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive possono essere raggruppate nei seguenti tipi:
- ALBERGHI;
sono esercizi aperti al pubblico che forniscono servizio di alloggio, quasi sempre accompagnato dal vitto e da altri servizi, in camere situate in uno o più edifici; gli alberghi sono classificati qualitativamente attraverso l'attribuzione di un certo numero di stelle (da una a cinque);

l'albergo deve contenere almeno 7 stanze, un bagno ogni 10 posti letto, un lavabo con acqua corrente in ogni camera, un locale per uso comune, addetti qualificati e impianti adeguati alla struttura;

- MOTEL;
sono alberghi attrezzati per la sosta e l'assistenza di autovetture e imbarcazioni, ai quali forniscono servizi di riparazione e di rifornimento di carburante;
- VILLAGGI-ALBERGO;
sono alberghi che offrono servizi CENTRALIZZATI a clienti che sono sistemati in unità abitative collocate in più edifici che insistono sulla medesima area;
- RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE;
sono esercizi che forniscono servizi di alloggio (e, talvolta, servizi accessori) in unità abitative arredate e fornite di servizi di cucina (autonomi);
- CAMPEGGI;
sono esercizi attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti forniti di mezzi autonomi di pernottamento (tende, camper, e via dicendo); il gestore del campeggio deve richiedere al competente Comune una CONCESSIONE EDILIZIA; i campeggi sono classificati qualitativamente mediante attribuzione di stelle (da una a quattro); i campeggi autorizzati a operare per tutto l'arco dell'anno solare assumono la denominazione aggiuntiva "A";
- VILLAGGI TURISTICI;
sono esercizi simili ai campeggi, differenziandosene per l'allestimento minimo (bungalow) fornito a turisti privi di autonomi mezzi di pernottamento; la classificazione va da due a quattro stelle;
- ALLOGGI AGRITURISTICI;
trattasi di locali situati in fabbricati rurali (costituenti parte integrante di un'impresa agricola) destinati all'ospitalità di turisti; l'imprenditore agricolo non acquista la qualifica di imprenditore commerciale con lo svolgimento del servizio di ricettività, a condizione che l'attività agricola risulti attività prevalente; per questa ragione, non è richiesta l'iscrizione al R.E.C. (occorre, tuttavia, iscriversi in un apposito elenco regionale, pena il mancato rilascio della autorizzazione all'effettuazione dell'attività ricettiva); gli alloggi agrituristici non sono soggetti a classificazione;

la legge-quadro sul turismo esclude esplicitamente la sussistenza del vincolo di destinazione (alcune Regioni, tuttavia, hanno istituito alcuni vincoli di natura creditizia;

- ESERCIZI DI AFFITTACAMERE;
sono strutture ricettive composte da un massimo di sei camere, collocate in non più di due appartamenti ammobiliati (localizzati nel medesimo stabile); tali strutture forniscono servizi di alloggio ed eventuali altri servizi; l'esercizio di affittacamere non dà luogo all'acquisto della qualifica di imprenditore commerciale (pertanto, non occorre iscriversi al R.E.C.); alcune Regioni hanno condizionato l'esercizio dell'attività all'ottenimento di un'esplicita autorizzazione rilasciata dal Comune competente

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

(dopo la verifica di una serie di condizioni, regolamentate dalla legge regionale); anche per questi esercizi, non sussiste alcun vincolo di destinazione;
- CASE E APPARTAMENTI PER LE VACANZE;
sono strutture ricettive costituite da appartamenti ammobiliati locati per un periodo non superiore a tre mesi; non vengono forniti servizi centralizzati; ci riferiamo esclusivamente agli appartamenti locati nell'esercizio di impresa, non sono, pertanto, strutture ricettive le case che i privati cittadini concedono in locazione ai turisti; le leggi regionali hanno fissato il numero minimo di unità immobiliari che sono necessarie per poter affermare l'esistenza di una struttura ricettiva; l'imprenditore deve iscriversi al R.E.C. e deve ottenere un'apposita autorizzazione allo svolgimento dell'attività (da parte del Comune competente); non è previsto alcun vincolo di destinazione, bisogna, tuttavia, rispettare alcuni obblighi in materia di igiene e di manutenzione;
- CASE PER FERIE;
sono strutture ricettive gestite da società ed enti vari per l'alloggio feriale dei propri dipendenti; l'attività ricettiva, per l'ente o per la società, costituisce attività secondaria: manca lo scopo di lucro; l'attività ricettiva è subordinata al rilascio, da parte del Comune competente, di un'autorizzazione (il richiedente deve indicare i princìpi di funzionamento della struttura);
- OSTELLI PER LA GIOVENTU';
sono strutture organizzate per ospitare il turismo giovanile; l'attività, come per le case per ferie, è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione comunale;
- RIFUGI ALPINI;
sono strutture ricettive localizzate fuori dai centri abitati in alta quota; la gestione dei rifugi alpini è affidata, solitamente, al CAI, ad altri enti e associazioni o, anche, a privati; in ogni caso occorre un'autorizzazione comunale (per il cui rilascio, la legge regionale contiene un'apposita disciplina).

§ 12 - IL CONTRATTO D'ALBERGO

Il contratto d'albergo è un CONTRATTO ATIPICO, cioè non menzionato nel codice civile, ma soggetto alle norme generali codicistiche sui contratti.

Secondo la dottrina, con il contratto d'albergo una parte si obbliga, dietro pagamento di una somma di denaro, a fornire alloggio all'altra parte ed, eventualmente, a fornire vitto e/o altri servizi.

Le obbligazioni principali che scaturiscono dal contratto sono:
- il pagamento del prezzo, in capo al cliente
- il servizio di alloggio, con eventuali accessori, per l'albergatore.

Vi sono, poi, obbligazioni aggiuntive:
- il cliente deve usare diligentemente la stanza, senza arrecare disturbo agli altri clienti
- la stanza deve essere liberata entro una data ora (che varia da Regione a Regione, in un arco temporale compreso tra le dieci e le quattordici)
- l'albergatore, secondo le leggi sulla pubblica sicurezza, deve "regi strare" il cliente e comunicarne, al commissariato di polizia, le generalità.

Il contratto può prevedere il versamento di una caparra.

Si ha caparra penitenziale, quando colui che la paga o che la riceve vuole assicurarsi il diritto di recesso (il recedente perde la caparra data o deve corrispondere il doppio di quella ricevuta); si ha caparra confirmatoria, quando il versamento della somma di denaro serve a garantire una parte dall'inadempimento dell'altra (se chi ha dato la caparra non adempie, l'altra parte può trattenere la somma e recedere; se è inadempiente chi ha ricevuto la somma, l'altra parte può recedere e pretendere il doppio della caparra).

Il contratto d'albergo può essere concluso in vari modi:

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- il cliente si presenta nella struttura ricettiva e chiede alloggio;
- il cliente opera a distanza e, mediante corrispondenza, prenota la camera;
- il cliente ricorre ad un intermediario (agenzia di viaggio).

Come tutti i contratti, il contratto d'albergo si perfeziona quando ricorre il MUTUO CONSENSO, (in particolare quando il cliente accetta l'offerta dell'albergatore).

Secondo le norme di diritto pubblico, l'albergatore non può rifiutare alloggio ad un qualsiasi cliente (se ha camere disponibili), salvo il rifiuto di quest'ultimo di esibire un documento di riconoscimento.

Per il contratto d'albergo la legge non richiede una forma obbligatoria; è valido anche il contratto verbale. Ragioni di opportunità hanno contribuito alla diffusione della forma scritta, che agevola la prova dell'esistenza del contratto (in mancanza di forma scritta, è ammesso qualsiasi mezzo di prova).

La dottrina considera sempre l'albergatore come parte proponente e il cliente quale parte accettante. Se il cliente prenota a distanza, il contratto si intende concluso nel momento in cui la prenotazione perviene all'albergatore (sempre che vi siano camere a disposizione); la conferma di quest'ultimo non costituisce accettazione dell'altrui proposta (l'albergatore, come detto, si considera sempre proponente), bensì prova della conclusione del contratto.

In tema di contratto d'albergo si segnala l'esistenza di molteplici norme consuetudinarie, che sono state ampiamente raccolte e pubblicate.

Il credito vantato dall'albergatore è PRIVILEGIATO (trattasi di un privilegio speciale sui beni del cliente che sono stati portati nell'albergo). Se ha fondati motivi per presumere l'inadempimento del cliente, l'albergatore può chiedere al giudice il SEQUESTRO CONSERVATIVO dei beni in commento ed, eventualmente, la vendita degli stessi.

Il credito dell'albergatore si prescrive entro SEI MESI dalla cessazione del servizio fornito. La prescrizione test, riferita è di natura PRESUNTIVA (non estintiva); in altre parole, decorsi i sei mesi grava sull'albergatore l'onere di provare il mancato incasso del corrispettivo. In concreto, tale dimostrazione è assai ardua.

La sola prova ammessa dall'ordinamento consiste nel "giuramento decisorio", di cui all'art. 2736 c.c., consistente nel convocare il cliente facendogli affermare solennemente di avere adempiuto (il cliente potrebbe anche giurare il falso, nonostante le sanzioni penali cui potrebbe essere assoggettato).

§ 13 - (segue): LA RESPONSABILITÀ DELL'ALBERGATORE

Art. 1783 c.c.

[1] Gli albergatori sono responsabili per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
[2] Sono consederate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario ASSUMONO LA CUSTODIA, fuori dall'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio.
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario ASSUMONO LA CUSTODIA sia nell'albergo, sia fuori dall'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
[3] La responsabilità di cui al presente articolo è limitata AL VALORE DI QUANTO

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

SIA STATO DETERIORATO, DISTRUTTO O SOTTRATTO, sino all'equivalente di CENTO VOLTE il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

La disciplina del deposito in albergo è stata modificata a seguito della ratifica della Convenzione europea sulla responsabilità del titolare dell'albergo.

Presupposto della responsabilità dell'albergatore è l'esistenza di un valido contratto d'albergo, per effetto del quale, l'albergatore deve fornire l'alloggio e i servizi accessori. L'albergatore è sempre responsabile se riveste la qualifica di imprenditore (la norma in commento non si applica a chi, nella propria abitazione, ospita, in via occasionale, altre persone).

Si considera cliente non solo colui che ha contrattato con l'albergatore, ma anche tutti coloro a favore dei quali l'albergatore ha assunto l'obbligazione di fornire una determinata prestazione (come gli ospiti e gli invitati del cliente). Per contro, non si reputano "clienti" i visitatori dell'albergo o gli accompagnatori dei viaggiatori (cioè, coloro che non sono creditori di una prestazione nei confronti dell'albergatore).

Per questi ultimi, può sussistere una responsabilità dell'albergatore, ma trattasi di una ipotesi non regolamentata dall'art. 1783 c.c.. Nel caso supposto, l'albergatore risponde ai sensi dell'art 2043 c.c..

Come è agevole comprendere, l'albergatore risponde anche per le cose che non gli sono state consegnate dal cliente. La fonte della responsabilità non risiede, pertanto, in un contratto di deposito, ma si desume dalla particolare obbligazione che grava sull'albergatore per effetto del contratto d'albergo.

Secondo parte della dottrina, la responsabilità di cui alla norma in disamina sarebbe "oggettiva" a causa dell'assoluta irrilevanza della colpa in capo al soggetto chiamato a rispondere del danno.

Per la verità, non si ha una responsabilità assoluta; l'albergatore può evitare l'obbligo di risarcimento provando uno dei fatti indicati nel successivo art. 1785 c.c..

Sono produttivi di responsabilità i seguenti fatti (disgiuntivamente):
- il deterioramento
- la distruzione
- la sottrazione

di cose di proprietà del cliente, da questo portate in albergo.

Si considerano portate in albergo, le cose:
- che si trovano nella struttura ricettiva durante l'alloggio del cliente
- affidate in custodia all'albergatore, o ad un suo familiare o ausiliario.

Per "albergo" si intende "l'insieme dei luoghi posti nel godimento del cliente", quindi, non solo i locali di soggiorno personale o collettivo (ma anche un magazzino, un'autorimessa, un parco, una piscina e così via).

Ci si è chiesti se la responsabilità dell'albergatore riguardi anche gli oggetti che il cliente ha dimenticato nell'albergo, dopo la sua partenza. Si ritiene di no, in quanto la fattispecie di cui al numero 3 del secondo comma dell'art. 1783 fa esplicito riferimento a cose affidate in custodia.

La responsabilità dell'albergatore è, comunque, circoscritta nella misura. Non si risponde per ammontari superiori a cento volte il prezzo giornaliero di locazione della camera.

Il prezzo che costituisce la base di delimitazione della responsabilità è solo quello per il godimento della camera; restano, perciò, esclusi il trattamento di pensione e le imposte (I.V.A.); per contro, si ritiene debba tenersi conto del supplemento per il riscaldamento e del-

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

la percentuale per il servizio.

Per il danno cagionato ad oggetti situati in una camera doppia, se la cosa appartiene ad entrambi gli occupanti, il limite va stabilito in funzione del prezzo della camera doppia; se, invece, la cosa appartiene ad un solo occupante, non è chiaro se si deve fare riferimento alla metà del prezzo della camera doppia o al prezzo di una camera singola.

Per far valere la responsabilità dell'albergatore, il cliente deve provare:
- l'esistenza di un valido contratto d'albergo
- l'evento dannoso (e il suo verificarsi nella struttura ricettiva)
- l'ammontare del danno.

Non è richiesta la prova della colpa dell'albergatore. Quest'ultimo, invece, può sottrarsi all'azione di responsabilità dimostrando almeno uno dei fatti indicati nell'art. 1785 c.c..

Art. 1785 c.c.

[1] L'albergatore non è responsabile quando
- il deterioramento,
- la distruzione o
- la sottrazione
sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore
3) alla natura della cosa.

Nessun'altra prova liberatoria potrà essere fornita in aggiunta all'elencazione indicata dalla norma. In caso di causa ignota della produzione del danno, sussiste sempre la responsabilità dell'albergatore, ilquale non potrà liberarsi neppure dimostrando la propria diligenza.

Nella disciplina previgente, l'albergatore, dimostrando l'esistenza di una colpa grave nel comportamento del cliente, riusciva ad evitare la propria responsabilità. Nel testo vigente non vi sono più riferimenti alla colpa del cliente: quando il danno dipende, secondo una relazione di causa-effetto, da un fatto di quest'ultimo, anche non colposo, ne consegue l'insussistenza della responsabilità dell'albergatore.

Tuttavia, qualora con il fatto colposo del cliente concorra il fatto lesivo dell'albergatore, quest'ultimo torna ad essere responsabile.

Per FORZA MAGGIORE si intende "una forza causale alla quale il soggetto non è in grado di resistere a causa della sua insopportabile violenza o della sua imprevedibilità". Si ritiene che causa di forza maggiore sia anche il fatto imprevedibile del terzo; pertanto, l'albergatore non è responsabile se la cosa del cliente viene sottratta a seguito di una rapina.

L'albergatore è irresponsabile anche quando lla distruzione, il deterioramento o la sottrazione dipendono dalla NATURA DELLA COSA. Secondo gli interpreti, deve trattarsi di caratteristiche della cosa che determinano l'effetto lesivo in modo totalmente indipendente dall'attività svolta dall'albergatore, il quale non ha alcun obbligo di prevedere o di impedire siffatti effetti.

Si noti che grava sull'albergatore l'onere di fornire la prova della sussistenza delle circostanze indicate nell'art. 1785 c.c..

Art. 1784 c.c.

[1] La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

[2] L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di OGGETTI PERICOLOSI o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, ABBIANO VALORE ECCESSIVO o NATURA INGOMBRANTE.
[3] L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.

Presupposti per la sussistenza della responsabilità illimitata dell'albergatore sono i seguenti:
- l'esistenza di un contratto d'albergo
- la consegna della cosa dal cliente all'albergatore
- un accordo univoco tra le parti che costituisca un dovere di custodia in capo all'albergatore

occorre distinguere i casi che comportano la consegna a titolo di affidamento per pura cortesia da quelli che determinano l'insorgenza di un dovere di custodia; nei locali privi di guardaroba, la consegna di una pelliccia al cameriere è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, come semplice affidamento di cortesia, mentre la consegna al dipendente dell'albergo delle chiavi dell'autovettura è stata vista come manifestazione della costituzione di un obbligo di custodia.

La norma in commento, precisa quali beni non possono essere rifiutati dall'albergatore:
- denaro,
- assegni,
- carte di credito,
- titoli di credito,
- e oggetti di valore;

sono oggetti di valore tutti i beni che, in relazione alle condizioni economiche del cliente, presentano una certa consistenza economica; è necessario, pertanto, compiere una valutazione soggettiva.

La responsabilità illimitata non sussiste quando l'albergatore poteva, legittimamente, rifiutare la custodia delle cose deteriorate, distrutte o sottratte.

Si considera giustificato il rifiuto da parte del modesto albergatore di custodire un miliardo di lire in contanti; lo stesso dicasi per l'albergo di elevata categoria nel caso in cui risulti privo di personale e di locali di sicurezza.

Secondo la dottrina, il rifiuto, da parte del cliente, di inserire in un involucro chiuso o sigillato la cosa da custodire può costituire, per l'albergatore, legittima causa del rifiuto di custodia (il che consente di escludere la responsabilità illimitata).

Quanto all'esercizio dell'azione di responsabilità, il cliente deve dimostrare:
- il danno subìto
- l'esistenza di un valido contratto d'albergo
- e l'affidamento delle cose in custodia.

L'albergatore, la cui responsabilità è presunta, può liberarsi provando la mancanza di un obbligo di accettare la cosa in custodia. Si noti che è del tutto irrilevante, ai fini dell'obbligo di provvedere al risarcimento, l'accertamento della colpa (o del dolo) in capo all'albergatore.

Quando non trova applicazione l'art. 1784 c.c., per esempio perché l'oggetto è pericoloso, sussiste, comunque, una responsabilità limitata dell'albergatore giusta l'art. 1783 c.c..

Art. 1785-bis c.c.

[**1] L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti**
- A COLPA SUA,

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

- dei membri della sua famiglia
- o dei suoi ausiliari.

La norma in commento prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità illimitata, per le cose che il cliente non ha consegnato all'albergatore. Non vi è limite all'ammontare risarcibile quando il danno dipende dalla colpa dell'albergatore o degli altri soggetti esplicitamente menzionati dalla norma. In sostanza, occorre verificare la negligenza dell'albergatore e/o degli altri soggetti.

Alcuni giuristi ritengono che il fondamento di tale responsabilità risieda nell'inadempimento dei doveri che ricadono sull'albergatore per effetto del contratto d'albergo (si tratterebbe, pertanto, di "responsabilità contrattuale"). Secondo altri, invece, si tratterebbe di una ipotesi di responsabilità autonoma rispetto all'art. 1218 c.c..

Tale disputa dottrinale non è priva di effetto; se l'art. 1785-bis rinvia all'art. 1218 c.c., il cliente dovrebbe limitarsi a provare solo l'inadempimento dell'obbligo di protezione (non anche la colpa o il dolo, il nesso di causalità, ecc.), mentre l'albergatore potrebbe escludere la propria responsabilità provando che l'inadempimento deriva da causa a lui non imputabile; se, invece, la norma in disamina non esemplifica un'ipotesi di responsabilità contrattuale, ma costituisce un'ipotesi a sé stante, il cliente deve provare l'introduzione della cosa in albergo e la colpa dell'albergatore.

Si ritiene che si abbia colpa dell'albergatore sia quando questo agisce in modo negligente, cioé in dipendenza di singole azioni od omissioni, sia quando si può osservare una "negligente organizzazione" dell'attività. A titolo esemplificativo, l'albergatore risponde in modo illimitato quando non ha approntato alcun sistema di custodia delle chiavi delle camere.

Art. 1785-ter c.c.

[1] Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore CON RITARDO INGIUSTIFICATO.

Questa norma prevede un ulteriore caso di esclusione di responsabilità dell'albergatore. La sua ragione giustificatrice risiede nell'esigenza di consentire all'albergatore lo svolgimento di indagini tempestive per accertare la causa dell'evento dannoso e rimuoverla.

L'esonero non opera quando sussiste la colpa dell'albergatore o di particolari soggetti (quelli indicati nell'art. 1785-bis c.c.).

La legge non prevede alcuna modalità o forma per la denuncia; pertanto, è sufficiente anche la comunicazione verbale.

Alcuni giuristi ritengono che, anche nel'ipotesi della mancata denuncia, l'albergatore non possa essere esonerato da responsabilità quando riceve, comunque, notizia del fatto dannoso (Bonilini).

L'albergatore non va esente da responsabilità quando il cliente denuncia il danno con "ritardo giustificato". Una giustificazione può consistere nell'incertezza del cliente in ordine alla supposta perdita della cosa.

Art. 1785-quater c.c.

[1] Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

La norma vuole evitare che l'albergatore, sfruttando una posizione di predominio, rispetto al cliente che ha estrema necessità di avere alloggio, imponga a quest'ultimo una serie di condizioni inique.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore

Se sono nulli i patti che limitano la responsabilità dell'albergatore, altrettanto non può dirsi con riferimento al caso contrario. Tutti i patti che accrescono l'ampiezza della responsabilità dell'albergatore sono leciti.

Art. 1785-quinquies

[1] Le disposizioni della presente sezione non si applicano AI VEICOLI, ALLE COSE LASCIATE NEGLI STESSI, né AGLI ANIMALI VIVI.

Bisogna distinguere due ipotesi:

a) il cliente, collateralmente alla stipulazione del contratto d'albergo, si è accordato con l'albergatore per la custodia dell'autovettura, delle cose in essa contenute e/o degli animali vivi; nella fattispecie si è formato un comune CONTRATTO DI DEPOSITO in base al quale il cliente consegna le chiavi dell'automezzo all'albergatore o ai dipendenti di questo;

b) il cliente non ha stipulato con l'albergatore alcun contratto di deposito riguardante il veicolo, le cose in esso contenute e/o gli animali vivi.

Nel caso sub a), l'albergatore risponde per la mancanza di diligenza (trattasi di responsabilità contrattuale). Nel caso sub b), potrà aversi una responsabilità (extracontrattuale) solo per il fatto illecito dell'albergatore o dei suoi ausiliari (artt. 2043 e 2049 c.c.); qualora non potesse accertarsi l'illecito dell'albergatore, il rischio del danneggiamento resterebbe a carico esclusivo del cliente.

Art. 1786 c.c.

[1] Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di
- case di cura
- stabilimenti di pubblici spettacoli
- stabilimenti balneari
- pensioni
- trattorie
- carrozze letto
- e simili.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata qualsiasi riproduzione, totale o parziale, non autorizzata dall'autore